

Deliberazione n. 266/2020/PRSE



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28

agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Bedollo, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, si è avvalso della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e di non predisporre il bilancio consolidato in virtù di quanto stabilito dall'art. 233-bis, c. 3, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Bedollo le anomalie degli indicatori gestionali hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 e, pertanto, l'Ente è stato sottoposto ad un controllo di tipo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a supporto del rendiconto 2018;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 15 ottobre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bedollo tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

RILEVATO che il Comune di Bedollo ha approvato il rendiconto 2018 in data 10 settembre 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 20 settembre 2019 in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 aprile 2019 e al 30 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 2445 del 2 novembre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 2603 del 11 novembre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'Ente con nota prot. Corte dei conti n. 2594 del 11 novembre 2020;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Bedollo, prot. Corte dei conti n. 2771 del 26 novembre 2020, nonché la seconda versione del questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 26 novembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bedollo tramite inserimento nel Sistema informativo “Contabilità territoriale” (ConTe) della Corte dei conti;

VISTA la nota prot. n. 2811 del 1 dicembre 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente e all'Organo di revisione di integrare la risposta trasmessa;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Bedollo, prot. Corte dei conti n. 2838 del 4 dicembre 2020;

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Bedollo che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”* ed in particolare l'art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*, disposizione da ultimo confermata dall'art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 30/2020 di data 21 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Alessia DI GREGORIO, designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

*considerato in fatto e in diritto*

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*”.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: “*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione*”.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 28 maggio 2019 n. 12/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia - che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*" e l'art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015,

come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell'ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come "bene pubblico"), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee»*". È stato così affermato che "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]*".

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Bedollo si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione(A)	1.035.873,47
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	580.031,58
- Fondo finale di cassa	485.634,27

- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	46,86%
- Residui attivi finali	2.288.287,99
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	13.795,79
- Residui passivi finali	1.519.130,92
- Equilibrio di parte corrente	64.864,61
- Equilibrio complessivo	230.028,67
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	16,85%

Inoltre, dall'attività istruttoria sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2445 del 2 novembre 2020), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddirittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- misure conseguenziali adottate a seguito della deliberazione n. 73/2019/PRSE;
- approvazione tardiva del rendiconto e ritardata trasmissione in BDAP;
- mancanza di vincoli sulla cassa;
- mancata trasmissione del prospetto del monitoraggio del saldo di finanza pubblica e della certificazione del rispetto del saldo;
- bassa capacità di riscossione delle entrate del titolo II e del titolo III, nonché della capacità di riscossione totale;
- mancata indicazione nella relazione del revisore e nel questionario in merito alla contabilizzazione del rimborso decennale relativo all'estinzione anticipata effettuata dalla Provincia;
- mancata indicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nella relazione del revisore e sul sito istituzionale;
- incremento della spesa corrente rispetto all'esercizio 2017;
- delucidazioni in merito ad alcune risposte riportate nel questionario;
- rilevazione di errori nella compilazione del questionario;
- stato procedura di dismissione della partecipazione detenuta nella "Macello Pubblico Alta Valsugana";
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale del rendiconto completo di tutti gli allegati rendiconto previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 d.lgs. n. 33/2013).

In esito alla predetta richiesta, con nota di data 26 novembre 2020 prot. Corte dei conti n. 2771 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, integrata dalla nota di data 4 dicembre 2020 prot. Corte dei conti n. 2838, sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminariamente si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte in relazione alle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 73/2019/PRSE. Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate.

5. Il Comune di Bedollo ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 in data 10 settembre 2019, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, e ha trasmesso le relative risultanze alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 20 settembre 2019, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del rendiconto.

L'Ente ha rappresentato che il conseguimento dell'obiettivo relativo alla parte corrente, da raggiungere entro il 31 ottobre 2019, legato ai vincoli di bilancio imposti a livello provinciale al Comune di Bedollo (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015), ha impedito di ovviare ai problemi legati alla carenza delle risorse umane in servizio presso il comune. Inoltre, ha riferito che l'operazione di passaggio ad un nuovo *software* di contabilità, avvenuto nel mese di settembre 2018, ha aggravato ulteriormente il carico di lavoro del personale preposto al Servizio Finanziario, rallentando fortemente la definizione delle operazioni contabili e quindi dei vari adempimenti.

Preliminariamente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata

dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 bis del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Bedollo, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tal riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche"*), così prevede: *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla cognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge".*

La BDAP risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati

contabili e, quindi, “*di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura*” (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all’armonizzazione dei bilanci pubblici, “*finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci*” (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Si rammenta, inoltre, che con la deliberazione n. 111/2017/INPR questa Sezione aveva già richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull’indefettibilità dell’adempimento dell’invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che “*per garantire l’esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall’ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell’ordinamento locale dall’art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015*”.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l’art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di “*mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato*”.

A fronte dell’inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di “*procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo*”. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell’amministrazione inadempiente all’istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Bedollo nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all’obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° maggio 2019 al 19 settembre 2019, ha stipulato n. 3 contratti di lavoro, in particolare:

- n. 2 assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del servizio di custodia forestale, a decorrere dal 19 giugno 2019;
- n. 1 assunzione a tempo determinato di addetta d'appoggio per scuola materna disposta in data 29.08.2019 con decorrenza 2 settembre 2019.

Il Comune ha giustificato dette assunzioni in relazione allo stato di emergenza relativo alla tempesta Vaia, precisando che la mancata conclusione delle procedure attivate avrebbe causato inestimabili danni al patrimonio boschivo/ambientale. In particolare, l'Ente ha riferito che *“nel caso in specie le assunzioni da parte del Comune sono state determinate dalla necessità di assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali quali la scuola materna e la tutela del patrimonio boschivo e ambientale che garantisce notevoli entrate nei confronti degli enti facenti parte dell'ex consorzio forestale”*.

*L'assunzione dei custodi è stata finalizzata alla pronta valorizzazione degli schianti causati dalla tempesta Vaia e per quanto possibile, alla limitazione di possibili danni futuri a carico del patrimonio boschivo causati da un'eventuale infestazione da bostrico in conseguenza di un rallentato asporto degli schianti stessi. Peraltro, chiarita definitivamente la portata della norma in questione da parte di Codesta Spettabile Corte, l'Amministrazione provvederà al rigoroso rispetto del divieto di assunzione imposto dalla attuale normativa nel caso di tardiva approvazione del conto e conseguente tardivo invio dei dati Bdap”.*

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *“sanzione “diretta” per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali”* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme ex multis Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine *“sanzione”* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. *“elusive”* del divieto, con un vero e proprio *“blocco”* delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, ovverosia *“nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione tardiva”* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *“La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell'inerzia dell'ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto*

*assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non “innovi” il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...].”*

Recentemente, la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza n. 41 del 18 febbraio 2020, ha riconosciuto la responsabilità dei funzionari di un Comune che, nell'ambito dei diversi ruoli rivestiti, avevano consentito la stipula di contratti di lavoro per assunzioni a tempo determinato durante il periodo di ritardata approvazione del bilancio consolidato, in violazione del divieto posto dall'art. 9, c. 1 *quinquies*, del d.l. n. 113/2016.

Nella sentenza si afferma che: *“appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l'amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell'ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell'ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49). Pertanto la violazione dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato, dato non in discussione, ha automaticamente fatto scattare l'imposto divieto la cui violazione comporta l'assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocume erariale per l'amministrazione”.*

Orbene, nel caso di specie, l'assunzione di un operatore di appoggio presso la scuola d'infanzia è stata determinata dalla necessità di assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali (cfr. art. 1, c. 2, lett. d, della legge n. 146/90 e s.m.)

Con riferimento all'assunzione di due custodi forestali, occorre vagliarne la legittimità alla luce della normativa speciale emanata per fronteggiare le conseguenze della c.d. tempesta di Vaia, eccezionale fenomeno meteorologico che ha coinvolto il territorio provinciale alla fine di ottobre 2018.

Al riguardo, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2019 del 25 marzo 2019, al paragrafo 5.2, richiama l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 19 dicembre 2018, che ha disposto interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza, consentendo ai comuni interessati dallo stato di emergenza di derogare motivatamente alle disposizioni provinciali che limitano le assunzioni di personale a tempo determinato e le assunzioni di personale stagionale e conferma che le assunzioni in deroga sono ammesse solo se finalizzate a far fronte agli interventi necessari per la durata dello stato di emergenza.

Nel caso di specie, le assunzioni dei custodi forestali in deroga, benché a tempo indeterminato, appaiono essere state determinate da straordinarie esigenze ed eccezionalmente giustificate in relazione agli interventi per fronteggiare lo stato di emergenza e le relative conseguenze a lungo termine in stretta correlazione con gli effetti devastanti della tempesta, con precipuo riferimento alla necessità di prevenire danni futuri a carico del patrimonio boschivo causati da un'eventuale infestazione da bostrico per il rallentato asporto dei tronchi abbattuti.

Il Collegio richiama, comunque, l'attenzione dell'Ente per il futuro a una scrupolosa osservanza della citata normativa in materia di approvazione del rendiconto e invio dei dati in BDAP e al rigoroso rispetto del divieto di assunzione nel caso di superamento dei termini previsti per legge.

6. Con riguardo alle disponibilità di cassa a fine esercizio si rileva dalla documentazione in atti che nessuna giacenza vincolata è presente presso il servizio di tesoreria del Comune.

A fronte della richiesta istruttoria di motivare le ragioni della totale assenza di risorse vincolate, l'Ente ha giustificato che non ha contratto mutui, non riscuote sanzioni per violazioni del codice della strada e nel corso del 2018 le entrate a specifica destinazione (come i contributi di concessione) sono state utilizzate per gli specifici interventi ammessi dalle vigenti disposizioni di legge nel corso dell'esercizio, quindi non confluiscono nel fondo cassa finale.

Sul punto si rileva che la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha dettato le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal TUEL e dal d.lgs. n. 118/2011.

In precedenza, la stessa Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR aveva dato indicazioni di principio ed operative in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali.

In particolare, il punto 10.6 concernente "determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015" aveva previsto che, all'avvio dell'esercizio 2015 (per i Comuni della provincia di Trento avvio dell'esercizio 2016), contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicassero formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014 (per i Comuni della provincia di Trento gli incassi vincolati al 31 dicembre 2015).

Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra:

- entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, c. 3, lett. d) del TUEL;
- entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, c. 3 ter, lett. d) del TUEL;

- entrate con vincolo di destinazione generica.

Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato.

Pertanto, le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della Giunta comunale, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 TUEL.

I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il vincolo di specifica destinazione delle entrate può derivare:

- a) direttamente dalla legge;
- b) dai principi contabili generali ed applicati;
- c) dall'acquisizione di un mutuo o di uno specifico finanziamento per un determinato investimento;
- d) da trasferimenti erogati all'ente con specifica finalità.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la precitata delibera n. 31/2015 *"la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento. La "irreversibilità" della destinazione, insomma, sottrae definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate)"*.

Pertanto, ai fini dell'individuazione delle entrate per le quali sussiste un vincolo di cassa ci si deve riferire al suddetto art. 180, c. 3, lett. d), e quindi agli *"eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*.

L'inquadramento normativo della fattispecie compiuto in via interpretativa dalla Sezione delle Autonomie ha consentito di fare chiarezza sul regime vincolistico della gestione di cassa, caratterizzato, *ex se*, dall'eccezionalità delle ipotesi e per tale ragione *"quando si tratta di risorse proprie dell'ente ulteriori vincoli sono presi in considerazione solo con riferimento alla gestione di competenza, con*

*particolare riferimento alla costituzione della quota vincolata del risultato di amministrazione”* (cfr. SEZAUT Delibera n. 31/2015 cit.), ma non anche alla gestione di cassa.

Orbene, dai dati di rendiconto si evince la presenza di entrate aventi natura vincolata quali le entrate per il servizio idrico, residui passivi in conto capitale (totale al 31.12.2018 per euro 844.540,73) di consistenza inferiore a quelli attivi (totale per titolo IV al 31.12.2018 per euro 1.332.439,47), per le quali appare necessaria una precisa valutazione da parte del responsabile finanziario circa la costituzione dell'apposito vincolo.

7. La disciplina per il conseguimento del pareggio di bilancio (definito anche saldo di finanza pubblica) è dettata dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (disposizioni per il conseguimento del pareggio di bilancio in attuazione dell'art. 81 della Costituzione). Le leggi annuali di bilancio per il 2016 (legge n. 208/2015) e per il 2017 (legge 232/2016) hanno fornito specificazioni di dettaglio in merito alle poste che devono essere considerate al fine della determinazione del saldo di finanza pubblica.

In particolare, la legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, c. 466) richiede un saldo non negativo calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio armonizzato).

Per i Comuni trentini, la legge di stabilità provinciale 2016 (l.p. 30 dicembre 2015, n. 21), sostituisce con l'art. 16, c. 2, la disposizione dell'art. 8, c. 1, della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011), nel modo seguente:

*“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto”.*

Con la sentenza n. 247/2017 la Corte costituzionale ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243/2012 statuendo, in sostanza, che l'avanzo di amministrazione deve sempre essere considerato ai fini degli equilibri di bilancio, trattandosi di

risorsa propria degli enti territoriali, maturata nel corso di varie gestioni, non “espropriabile” dallo Stato neppure per finalità di finanza pubblica allargata. Analogamente, il Fondo pluriennale vincolato, consistendo in risorse già impegnate e destinate a dare copertura a spese pluriennali a fronte di obbligazioni perfezionate, deve essere interamente calcolato negli equilibri di bilancio degli Enti e non limitatamente alla parte finanziata dalle sole entrate finali (resterebbe in tal modo escluso, un’altra volta, l’avanzo di amministrazione).

A breve distanza temporale, la Consulta si è ulteriormente pronunciata con la sentenza n. 252/2017. Il giudice delle leggi, rimarcando la cornice europea in cui si inseriscono la legge costituzionale n. 1/2012 e la relativa legge attuativa rinforzata n. 243/2012 (v. punto 3 e ss. del considerato in diritto) ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 10, c. 3, della legge 243/2012 (come modificato dalla legge n. 164/2016) sul presupposto che le intese in esso previste costituiscono lo strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all’intero comparto regionale, consentendo agli enti che hanno “riserve di amministrazione” di metterle a disposizione di altri che chiedono di utilizzarle per spese di investimento da coprire con il ricorso all’indebitamento; indebitamento che così si “neutralizza” nel bilancio complessivo degli enti in questione (v. punto 25 del considerato in diritto).

Di poco successiva è anche la sentenza n. 101/2018 nella quale la Consulta si è occupata, fra l’altro, dell’art. 1, c. 466, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2017).

In questa occasione la Corte costituzionale non ha adottato una pronuncia interpretativa di rigetto ma ha esplicitamente dichiarato incostituzionale la citata disposizione. In sostanza, sono state ripetute le argomentazioni già formulate nella precedente sentenza n. 247/2017 ribadendo la possibilità per gli Enti territoriali di includere nella determinazione dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 anche l’avanzo di amministrazione ed il Fondo pluriennale vincolato finanziato dall’avanzo stesso.

In sede locale, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 547 di data 7 aprile 2017, ha disciplinato le modalità di monitoraggio e certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2017 da valere anche per l’esercizio 2018, nonché il sistema sanzionatorio con riferimento agli enti che omettono la trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti o che non conseguono l’obiettivo del pareggio.

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare alla Provincia, entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

Qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 29 giugno del medesimo anno.

Il revisore non ha allegato la certificazione al questionario 2018, pertanto è stato chiesto l'invio del monitoraggio del saldo di finanza pubblica e della certificazione.

L'Ente ha riferito che, a causa del cambio di *software* gestionale in corso di esercizio 2018, avrebbe provveduto ad inviare gli allegati richiesti, previa verifica con il Servizio Autonome Locali della Provincia autonoma di Trento.

A seguito di ulteriore sollecito, il Comune ha trasmesso alla Sezione unicamente il prospetto di certificazione del risultato del saldo di finanza pubblica, datato 1° dicembre 2020, dal quale risulta un saldo di euro 258 mila euro, corrispondente all'importo indicato nel prospetto del monitoraggio presente nella relazione del revisore, ma difforme da quello comunicato dalla PAT con nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28 agosto 2020 di euro 149 mila.

Al riguardo, si rileva che l'art. 1, c. 473, della l. n. 232/2016, prevede che *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*. È di immediata evidenza il carattere cogente della disposizione, che impone alle amministrazioni un obbligo di predisposizione di una nuova certificazione con gli importi rettificati corrispondenti ai dati di rendiconto e, di conseguenza, di trasmissione della stessa agli organi competenti entro un termine espressamente qualificato come perentorio. Né depone in senso contrario la disposizione del successivo comma 474 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, che rafforza la pretesa alla piena osservanza dell'obbligo di trasmissione di dati contabili veritieri, ribadendo la necessità di invio, anche oltre il termine individuato dal precedente comma, per gli enti *"che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo"*.

A parere di questa Sezione, pertanto, atteso l'obbligo di corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 della l. n. 232/2016 e le risultanze del rendiconto di gestione, nel caso in cui la certificazione già trasmessa sia difforme dalle risultanze del

rendiconto di gestione, l'Ente è tenuto a rettificare i dati e ad *"inviare una nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466"* (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36991 del 6 marzo 2017; cfr. anche Decreto del Mef n. 35717 del 12 marzo 2018 concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, c. 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017).

8. Dai dati di consuntivo dell'esercizio 2018 si rileva una ridotta capacità di riscossione totale, inferiore alla media registrata per il Comuni della provincia di Trento. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il valore delle riscossioni totali nell'anno (competenza e residui) e la somma di accertamenti e residui attivi iniziali. Dal rendiconto si evince, inoltre, una ridotta percentuale di riscossione delle entrate in conto competenza del titolo III (39,83%).

L'Amministrazione ha riferito in istruttoria che la maggior parte delle entrate non riscosse durante l'esercizio in corso riguarda il servizio idrico integrato. L'obbligazione sorge e ha scadenza nel corso dell'anno, ma la fatturazione avviene nell'anno successivo. Anche il revisore nella relazione al Rendiconto 2019 ha suggerito di adottare maggiore tempestività nella gestione finanziaria del ciclo idrico. Ha inoltre rappresentato di essere consapevole della problematica e sta studiando le forme organizzative più appropriate viste le conseguenze fiscali connesse (I.V.A.) e la necessità, comunque, di garantire l'equilibrio di parte corrente.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Pertanto, con l'applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati, si è significativamente ridotta la possibilità di formazione di nuovi residui per il fatto che la fase dell'accertamento dell'entrata si è avvicinata, se non addirittura sovrapposta, a quella della riscossione.

Infatti, con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie (in linea generale i tributi sono contabilizzati per cassa). Fanno eccezione le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico, le quali sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo

sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;

b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;

c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che è necessario attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate dal Comune ed in particolare con riferimento al

titolo III, anche assicurando la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

9. In relazione ai rapporti finanziari tra Comune e organismi partecipati si rammenta che l'art. 11, c. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. dispone che gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate devono essere oggetto di apposita informativa (asseverata dai rispettivi organi di revisione) quale obbligatorio allegato del Rendiconto, che evidenzi analiticamente e motivatamente le eventuali discordanze rispetto alle quali l'ente deve assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Anche in precedenza, l'art. 6, c. 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedeva per i Comuni e le Province l'allegazione al rendiconto di gestione di una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La relazione dell'Organo di revisione evidenzia la mancata doppia asseverazione delle partite di credito e debito dell'Ente con i propri organismi partecipati. Nel riscontro istruttorio l'Amministrazione ha precisato che l'attuale revisore, a partire dal rendiconto 2019, ha vigilato sul rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 11, c. 6, lett. J, del d.lgs. n. 118/11. Relativamente al rendiconto 2018 non sono stati rinvenuti prospetti.

In ordine al profilo della mancata asseverazione dei dati da parte dell'organo di revisione delle società partecipate, si è già espressa la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG, secondo cui, sia in base alla previgente disciplina sia alla luce della nuova disciplina del d.lgs. n. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità. Tale adempimento, peraltro, risponde ai principi di buona amministrazione e al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e delle società partecipate (Corte costituzionale, sentenza n. 239/2012), considerato altresì che "nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano

*essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo"* (Corte costituzionale, sentenza n. 246/2012).

10. L'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l'Ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'Organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

Dalla documentazione esaminata è emerso che il Comune non ha allegato al rendiconto 2018 l'attestazione, violando in tal modo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha segnalato che nel 2018 è cambiato il *software* gestionale in corso d'anno. Non è quindi possibile stampare un indice di tempestività che tenga conto dell'intero anno solare.

La Sezione invita l'Ente ad adempiere correttamente agli obblighi di pubblicazione dell'indicatore di tempestività di pagamento delle transazioni commerciali nonché ad allegare la predetta attestazione al rendiconto della gestione, secondo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

11. Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In precedenza, il d.lgs. 231/2002 aveva recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre in materia di contrasto ai retardati pagamenti. Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo. La norma fissa in linea generale la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o dalla prestazione dei servizi: in questo caso i trenta giorni decorrono da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali. Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in

mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi quando risultano gravemente inique in danno per il creditore.

Appare importante sottolineare che la Corte di giustizia dell’Unione europea con la recente sentenza del 28 gennaio 2020, Causa C-122-18, ha statuito che la Repubblica italiana non ha assicurato da parte delle proprie pubbliche amministrazioni l’effettivo rispetto dei termini di pagamento stabiliti dai paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Avendo la Corte di Lussemburgo dichiarato l’inadempimento, il nostro Paese dovrà conformarsi alla sentenza “senza indugio”, pena l’attivazione da parte della Commissione delle procedure per l’applicazione delle sanzioni.

Il Comune ha riferito che non è possibile fornire un dato unitario per l’indice di tempestività del pagamento delle transazioni commerciali nel corso del 2018. Infatti, in base al *software* gestionale usato per rilevare le scritture contabili fino al 30/09/2020, detto indice è pari a 20,43 giorni, mentre l’indice calcolato dal diverso *software*, utilizzato dal 01/10/2018, è pari a - 8,95. L’Ente ha, inoltre, specificato il valore dell’indicatore nel 2019 (14,49) e un dato parziale per il 2020 in lieve miglioramento (4,73).

È pertanto necessario che l’Ente attivi prontamente le misure idonee per ricondurre nei termini legali i propri pagamenti anche al fine di evitare oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori e spese di risarcimento che potrebbero determinare ipotesi di illecito erariale nei confronti dei soggetti responsabili.

Al riguardo appare utile richiamare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio dello Stato 2019 e 2020) in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge, negli anni 2020 e 2021, è possibile ridurre nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell’accantonamento. I commi 859 e ss. della l. n. 145/2018, norme qualificate come “*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica*” ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, introducono, a decorrere dall’anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l’obbligo di costituire un Fondo di garanzia, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti

di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente. L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente. Dal 2021, per effetto del differimento di un anno operato dal comma 854 della l. n. 160/2019, l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

12. Nel corso dell'esercizio 2018 il Comune ha registrato un incremento della spesa corrente del 5,10% rispetto all'anno 2017, superiore all'incremento medio rilevato in tale anno per i Comuni trentini.

Nel riscontro istruttorio l'Amministrazione ha evidenziato che le ragioni dell'aumento della spesa corrente risiedono quasi esclusivamente nel macroaggregato "Acquisti di beni e Servizi", precisando che risulta però considerevole l'importo delle spese "non ricorrenti", mentre risulta notevole il risparmio relativo al macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente". L'Ente ritiene pertanto che la spesa corrente sia in linea con quella degli esercizi precedenti. Inoltre, ha segnalato che i maggiori scostamenti derivano dalla spesa per TFR per Euro 23.945,00 a seguito del pensionamento del custode forestale ed ad un impegno per IVA di Euro 25.000,00 relativo ad un versamento di IVA commerciale.

Tenuto conto dell'evoluzione in espansione della spesa corrente appare necessario che l'Ente assicuri una costante azione di contenimento con particolare riferimento alle spese di natura non obbligatoria, e ponga in essere un continuo monitoraggio sulle altre spese per migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, senza incidere sulla qualità degli stessi, al fine di assicurare gli obiettivi di efficientamento contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 e ss.mm.

13. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2018 (art. 227, c. 6-bis, TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);

- b) rendiconto semplificato 2018 (art. 227, c. 6-bis, TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013), che illustra in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, le risultanze della gestione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- c) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;
- d) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- e) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

In merito alla pubblicazione del bilancio occorre ribadire che l'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011, elenca i documenti che devono essere obbligatoriamente allegati al bilancio di previsione, mentre il successivo comma 4 indica gli allegati che corredano il rendiconto sulla gestione.

In linea generale si osserva che, frequentemente, i documenti allegati ai bilanci dei Comuni, sia preventivi che consuntivi, non sono conformi a quanto richiede la specifica normativa in materia, privando così le parti interessate a poter accedere in modo completo a tutte le informazioni inerenti alla programmazione e alla rendicontazione della gestione da parte degli amministratori.

Uno specifico richiamo va pure fatto all'obbligo di pubblicazione del bilancio semplificato previsto dall'art. 227, c. 6-bis TUEL e dall' art. 29 d.lgs. n. 33/2013.

La normativa non prevede uno schema standard di bilancio semplificato da pubblicare, ma occorre coglierne la *ratio* che è quella di poter rappresentare i risultati della gestione in forma comprensibile anche al cittadino non esperto di questioni contabili.

La stessa Corte costituzionale ha ribadito che “[...] la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici” (sentenza n. 49/2018 con richiamo alla sentenza n. 184/2016).

Ed ancora il Giudice delle leggi ha affermato che “L'evoluzione della finanza pubblica, a seguito della riforma introdotta con legge cost. n. 1 del 2012, comporta che [...] gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria devono essere espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile

*raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori. [...] L'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge".* (sentenza n. 274/2017).

Con riguardo ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 impone agli enti la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati. L'art. 1, c. 1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 stabilisce che in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere pubblicati dai Comuni tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza, la Sezione auspica che l'Ente dia applicazione alla normativa regionale da ultimo richiamata in modo tale da assicurare a tutti gli interessati la agevole consultazione del contenuto integrale dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

Relativamente alle informazioni monitorate dell'anno nel 2018 non risultano pubblicati dal Comune di Bedollo i seguenti documenti:

- rendiconto completo di tutti gli allegati rendiconto previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.;
- i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti (sono pubblicati soltanto gli elenchi dei provvedimenti);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti (art.33 d.lgs. n. 33/2013).

In fase istruttoria l'Ente ha comunicato che compatibilmente con le risorse disponibili e le modalità di lavoro conseguenti all'epidemia COVID sta pubblicando i documenti richiesti. Inoltre, ha assicurato che appena verrà assestata la situazione in materia di personale derivante dal recesso dalle gestioni associate dei servizi obbligatori attuerà le indicazioni espresse dalla Corte, evidenziando, comunque, che l'Amministrazione ha sempre garantito la massima accessibilità alle proprie informazioni da parte della cittadinanza.

Si evidenzia che il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, individuati dalla normativa sopra richiamata, rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

## **P Q M**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige  
sede di Trento

### **ACCERTA**

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Bedollo

### **DISPONE**

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- a valutare puntualmente la presenza di entrate con destinazione specifica per legge, principi contabili generali ed applicati, o entrate da finanziamenti o prestiti, che impongono la costituzione di vincoli sulla cassa;
- ad assicurare il corretto calcolo del saldo di finanza pubblica ed aggiornare la comunicazione effettuata alla Provincia autonoma di Trento;
- a migliorare le percentuali di riscossione delle entrate con riferimento particolare al titolo III;
- ad adempiere all'obbligo di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2001 inerente alla doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- ad allegare alla relazione del rendiconto di gestione il prospetto di cui all'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014;
- ad assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati;
- ad assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nei considerata della presente deliberazione.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella

relazione al rendiconto dell'esercizio 2020 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

**ORDINA**

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bedollo (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Bedollo

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Alessia DI GREGORIO

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI